



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E
LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA
NUTRIZIONE

*Uff. 7 – Sicurezza e regolamentazione dei prodotti
Fitosanitari*

DGISAN/7/ I.5.i.z./44811699

Ministero della Salute
DGISAN

0025446-P-19/06/2017

I.5.i.z



235668384

**Agli ASSESSORATI ALLA SANITA'
DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**
Loro sedi

**AI LABORATORI DEL CONTROLLO
UFFICIALE**
Loro Sedi

**All'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
Dipartimento ambiente e connessa
prevenzione primaria – Reparto
antiparassitari**
protocollo.centrale@pec.iss.it

Alle Associazioni di categoria:

AIRI
airi@rice.it

CONFAGRICOLTURA
presidenza@confagricoltura.it

COLDIRETTI
coldiretti@pec.coldiretti.it

ENTE RISI
entenazionalerisi@cert.enterisi.it

AGROFARMA
federchimica@legalmail.it

ASSOMETAB
ibmaitalia@pec.it

UNIONCHIMICA
direzione.generale@pec-confapi.org

**MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**
**Direzione Generale dello Sviluppo Rurale,
Infrastrutture e Servizi**
Via XX Settembre, 20 – 00187 ROMA
cosvirdirezione@pec.politicheagricole.gov.it

OGGETTO: Nuovo LMR del Triciclazolo sul riso e data di applicazione

In data 10 giugno 2017 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2017/983 della Commissione del 9 giugno 2017, che modifica gli Allegati III e V del Regolamento (CE) 396/2005, per quanto riguarda i limiti massimi di residui (LMR) della sostanza attiva Triciclazolo in specifiche matrici alimentari. Tale Regolamento si applicherà a decorrere dal prossimo 30 giugno 2017 a tutti i prodotti alimentari ad eccezione del riso Basmati.

A seguito della mancata approvazione di detta sostanza attiva (cfr. Regolamento (UE) 2016/1826) per l'impossibilità di valutare in modo conclusivo il rischio per la salute umana, tutti i LMR devono essere abbassati al limite di determinazione (LOD).

Pertanto il limite massimo di residuo di Triciclazolo esistente sul riso, fissato come Tolleranza di Importazione, che ha permesso negli anni precedenti di concedere in Italia delle autorizzazioni eccezionali, è abbassato da 1 mg/Kg a 0,01 mg/Kg, mentre i valori di residui già al LOD su tutte le altre matrici alimentari, sono ulteriormente abbassati.

Il "Considerando 7" del citato Regolamento prevede delle misure transitorie da adottare per il riso trattato con tale sostanza attiva che si rendono necessarie in considerazione del lungo periodo di stoccaggio del riso stesso.

Tali misure transitorie, si basano sulla definizione di "*immissione sul mercato*", di cui all'articolo 3, comma 8 del Regolamento (CE) 178/2002, che, su conforme avviso della Commissione europea, comprende il riso già raccolto e tenuto a scopo di vendita (incluso quello stoccato nei magazzini degli agricoltori).


Pertanto, il LMR di 1 mg/Kg di Triciclazolo sul riso continuerà ad applicarsi al riso coltivato nel 2016 o negli anni precedenti, dal momento che questo riso è stato importato o immesso sul mercato prima della data dell'entrata in applicazione del nuovo limite più basso.

Poiché nel 2017 non è stato consentito l'uso del Triciclazolo, al riso coltivato nel 2017 o importato dopo il 30 giugno 2017, ad eccezione del riso Basmati, si applica il LMR di 0,01 mg/Kg.

Per quanto riguarda il riso Basmati, in considerazione del diverso processo di lavorazione ed essiccazione rispetto al riso comune, è consentita l'importazione di riso Basmati coltivato prima o durante il 2016, sino al 29 dicembre 2017.

Dal 30 dicembre 2017 il nuovo LMR di 0,01 mg/Kg si applicherà anche al riso Basmati.

IL DIRETTORE GENERALE
(dr. Giuseppe Ruocco)



Referente del procedimento:
Lucilla Rossi – 06 5994 6853
email: l.rossi@sanita.it

EC
LR